

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE**

(Chiarimento)

PROT. n° 0002758

Roma, 25 febbraio 2019

OGGETTO: Quesito inerente il decreto 22 febbraio 2006 in relazione all'affollamento di edifici e/o locali destinati ad uffici.

Con riferimento al quesito in oggetto, pervenuto con le note a margine indicate, questo Ufficio è dell'avviso che il punto 6.1 lettera a) dell'allegato al decreto 22 febbraio 2006 indichi la possibilità di superare il parametro dello 0,1 pers/m² con il numero degli addetti effettivamente presenti incrementato del 20%.

Resta inteso che in tale caso l'ufficio sarà classificato in relazione al parametro di affollamento considerato, con le conseguenti adozioni di tutte le misure di prevenzione incendi previste dal decreto stesso.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando provinciale VV.F. di XXX relativo alla corretta interpretazione del punto 6.1 lettera a) dell'allegato al DM 22/02/2006 in merito alla determinazione del massimo affollamento dei locali destinati ad uffici.

Nel merito si ritiene che il punto in questione stabilisca due diverse modalità di valutazione dell'affollamento massimo (sulla base della densità di affollamento ovvero sulla base delle presenze effettivamente previste), senza stabilire una relazione tra i valori derivanti dall'applicazione dei diversi criteri.

Per quanto sopra si condividono i pareri espressi dal richiedente e dal Comando e si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale.

Parere del Comando

Si premette che lo Studio Tecnico XXX S.r.l. ha formulato a questo Comando un quesito (prot. n. 63514 del 29/11/2018), allegato ad ogni buon fine in copia e relativo alla corretta interpretazione del punto 6.1 dell'allegato al D.M. 22/02/2006; in particolare l'oggetto della richiesta è riferito alla definizione del massimo affollamento ipotizzabile per le aree destinate ad attività lavorative di cui al comma 1, lettera a), del suddetto punto 6.1.

Ciò premesso, si rileva che il comma 1, lettera a), del predetto punto 6.1 dell'allegato al D.M. 22/02/2006 recita testualmente:

il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in:

a) Aree destinate alle attività lavorative: 0,1 persone/mq e comunque pari almeno al numero degli addetti effettivamente presenti incrementato del 20%

Dall'analisi letterale del testo questo Comando concorda con quanto prospettato dal richiedente, per cui si resta in attesa delle valutazioni al riguardo della superiore Direzione Regionale in indirizzo.

Richiesta del Tecnico

Il D.M. 22.2.2006, al punto 6.1: "Affollamento", recita:

1. Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in:

a) Aree destinate alle attività lavorative: 0,1 pers/m² e comunque pari almeno al numero degli addetti effettivamente presenti incrementata del 20%;

b) Aree ove è previsto l'accesso del pubblico: 0,4 pers/m²;

c) Spazi per riunioni, conferenze e simili: numero di posti a sedere ed in piedi autorizzati, compreso quelli previsti per le persone con ridotte od impedito capacità motorie.

Il testo relativo alle lettere b) e c) è chiaro. Sorgono invece alcuni dubbi interpretativi in merito alla lettera a), cioè alle aree destinate alle attività lavorative.

Il testo della lettera a) è diviso in due parti. La prima parte del testo, almeno a prima vista, pare indicare un massimo di 0,1 pers/mq, ma poi la seconda parte ("comunque ... ecc.") sembra invece liberalizzare l'affollamento, cautelandosi però in questo caso con un incremento del 20%.

Purtroppo molti funzionari VVF spesso considerano unicamente la prima parte del testo presente alla lettera a), considerando l'affollamento di 0,1 persone/mq come massimo in qualsiasi condizione, senza considerare la seconda parte del testo. Tale interpretazione crea notevoli e crescenti difficoltà progettuali, in quanto dal 2006 ad oggi sono avvenuti molti cambiamenti sostanziali negli uffici, quali per esempio;

- La drastica riduzione della carta nel lavoro di ufficio a seguito della diffusione dei sistemi informatici, con conseguente, grande riduzione degli spazi destinati a ripiani, scaffalature, armadi, archivi, ecc. ed il conseguente recupero di spazi da destinare all'attività lavorativa vera e propria;
- La riduzione delle dimensioni di vari dispositivi in uso negli uffici, come per esempio i monitor a schermo piatto al posto dei vecchi ed ingombranti monitor a tubi catodici, con la conseguente riduzione delle dimensioni delle scrivanie;
- L'uso sempre più diffuso di computer portatili al posto di computer fissi, con riduzione delle dimensioni necessarie all'uso;
- La comparsa, anche sul mercato italiano, di grandi aziende straniere (in particolar modo statunitensi e giapponesi) che per tradizione tendono a sfruttare gli spazi in modo sempre più efficiente;
- La comparsa di complementi di arredo più ergonomici; che sfruttano lo spazio in modo più efficiente;
- La diffusione di nuovi metodi di lavoro come per esempio il cosiddetto *smart working*, cioè l'adozione di nuovi metodi che privilegiano l'autonomia e la flessibilità nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare in ufficio.

Tutto ciò ha condotto negli ultimi anni ad un progressivo aumento dell'affollamento negli uffici, sia in Italia che all'estero, fino a superare in molti casi il parametro di 0,1 pers/mq indicato dal D.M. 22.2.2006. È il caso di notare che a tal proposito la norma inglese BS 9999:2017 indica come indice di affollamento per gli uffici:

- 8 mq/pers (equivalenti a **0,125 pers/mq**) per gli uffici al chiuso o con superficie minore di 60 mq;
- 5 mq/pers (equivalente a **0.2 pers/mq**) per gli uffici open-space o con superficie oltre i 60 mq.

La norma statunitense NFPA 101:2018 (Life Safety Code) alla Tabella 7.3.1.2 *Occupant Load Factor* indica parametri diversi, variabili da **0.22 pers/mq** per gli uffici concentrati fino addirittura a **0.71 pers/mq** per i grandi uffici open space.

Il parametro di 0,1 pers/mq, se fosse interpretato come parametro insuperabile in tutte le condizioni, oltre a non tenere conto delle diverse tipologie di uffici costituirebbe una grave limitazione alla libera imprenditorialità ed una grave limitazione al valore commerciale degli immobili da destinare ad uffici, scoraggiando in particolare gli investitori stranieri ad investire sul mercato italiano, con consistenti perdite economiche per l'intera società,

Tutto ciò considerato, tenuto conto che lo scopo primario di una regola tecnica di prevenzione incendi debba essere la salvaguardia della sicurezza antincendio delle persone effettivamente presenti, riteniamo che il testo della lettera a) possa essere interpretato come segue:

1. In via generale, nel caso non vi siano particolari esigenze o indicazioni derivanti dal tipo specifico di ufficio, l'affollamento massimo è da intendersi pari a 0,1 pers/mq;
2. Nel caso invece di uffici di tipo particolare e/o con esigenze particolari, è ammessa l'adozione di un parametro di affollamento superiore a 0,1 pers/mq;
3. In quest'ultimo caso, l'affollamento esatto sarà oggetto di una apposita dichiarazione da parte del titolare dell'attività, che si assumerà l'onere di verificare che tale parametro non sia mai superato in nessuna condizione;
4. Sempre in quest'ultimo caso, l'affollamento che si deve utilizzare ai fini del calcolo del sistema di vie di esodo deve essere quello dichiarato dal titolare dell'attività, aumentato poi del 20%;
5. Ovviamente, sempre in quest'ultimo caso, il sistema di vie di esodo deve essere correttamente dimensionato ed adeguato all'affollamento calcolato così come sopra meglio specificato.

Si richiede se tale interpretazione, anche sulla base della letteratura straniera disponibile, possa ritenersi condivisibile.

Ringraziando porgiamo cordiali saluti.